

Novità dal 01 gennaio 2007 in tema di curatore fallimentare ed ICI.

Il comma 173 art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha modificato il comma 6 dell'art. 10 della legge istitutiva dell' Imposta Comunale sugli Immobili (D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504).

“c) All' articolo 10, comma 6 è sostituito il seguente:

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.”

Questi in sintesi gli adempimenti del curatore fallimentare e del commissario liquidatore.

1) Dichiarazione di attestazione dell'avvio della procedura.

Entro novanta giorni dalla nomina il curatore o il commissario liquidatore devono inviare al comune dove sono ubicati gli immobili una dichiarazione in forma libera attestante l'inizio della procedura indicando, almeno fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, i dati catastali necessari per individuare gli immobili.

I novanta giorni decorrono dalla data di nomina che coinciderà con quella di deposito della sentenza di fallimento in cancelleria salvo nomina successiva alla declaratoria di fallimento dove invece si farà riferimento al decreto di sostituzione.

2) Autoliquidazione e pagamento dell'imposta dovuta.

Il nuovo articolo 10 comma 6 del D.Lgs. n. 501/1992 individua nella data del decreto di trasferimento del bene il momento che chiude il periodo per il quale è dovuta l'imposta.

Nonostante l'impropria espressione utilizzata dal legislatore “ per l'intero periodo della procedura...” il curatore deve autoliquidare il tributo dovuto per ciascun anno solare compreso nel periodo di debenza (data fallimento - data decreto di trasferimento) ed effettuare il relativo versamento separatamente per ogni anno di riferimento entro novanta giorni dal decreto di trasferimento.

Per il computo dei novanta giorni è opportuno riferirsi alla data di deposito in cancelleria del decreto di trasferimento.

3) Dichiarazione ICI.

La L. 4 agosto 2006 n. 248 art 37 comma 53 ha soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI ovvero della comunicazione; tuttavia lo stesso comma statuisce che “fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI di cui all'art. 10, comma 4, del D.L. 30 dicembre 1992 n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n.1 del D.L. 15 dicembre 1997 n.446.”

Dr.....

RACCOMANDATA R/R

Spett.le Comune di

.....

Oggetto: Dichiarazione di avvio della procedura ex art. 10 del D.Lgs. n. 504/1992.

Il sottoscritto Dr..... nominato curatore del fallimento..... n.dichiarato dal Tribunale di Latina con sentenza del..... ai sensi dell'art.10 del D.Lgs n. 504/1992 comunica l'inizio della procedura fallimentare precisando che la fallita/o è proprietaria dei seguenti beni immobili siti nel comune di.....

Indicare i dati catastali necessari per l'identificazione degli immobili.

Distinti saluti.

Il curatore

.....